D.R.S. n. 2042 **/2026 del** 15.10.2026 **Reg. n°14/2026 del 14/10/2026**

Rinnovo dell'autorizzazione n.17/06 del 13.07.2006 per la prosecuzione dell'esercizio della cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno" del territorio del Comune di Sperlinga (EN).
Ditta: **Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio & C.**.



Unione Europea
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 5 - DISTRETTO MINERARIO DI CALTANISSETTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 4/4/1956, n. 23 – "Norme di Polizia Mineraria" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Presidenziale 15/7/1958, n. 7 – "Regolamento di Polizia Mineraria" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9/4/1959, n. 128 – "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";
VISTO il Decreto Presidenziale 28/02/1970, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento3del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 9/12/1980, n. 127 – "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 25/11/1996 n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee";
VISTO il D.P.R.S. n. 57 del 31.10.2023 "Aggiornamento dei Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 marzo 2010 n. 5", pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 17.11.2023;
CONSIDERATO che l'attività estrattiva in argomento rientra tra le Aree di completamento del P.R.A.E. con identificativo cod. EN060;
VISTA la legge regionale 02 aprile 2024 n. 6 "Riordino normativo dei materiali da cava e materiali lapidei" e più precisamente il comma 3 bis dell'art. 6 della l.r. 6/24 che recita: "Nei casi in cui l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sottende al mero completamento del programma di coltivazione già autorizzato, per il quale sia stata a suo tempo esperita la procedura di valutazione ambientale, in assenza di qualsiasi modifica sia in termini di variazione della configurazione finale della

cava e della realtà fisica preesistente sia in termini di intervento sull'ambiente naturale e sul paesaggio non è necessario esperire una nuova valutazione di impatto ambientale";

VISTO il Decreto legislativo 3/4/2006 n.152 – "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 – "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che modifica la direttiva 2004/35/CE";

VISTA la legge regionale 5/4/2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso - Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Protocollo di Legalità stipulato in data 23/05/2011 dinanzi al Sig. Ministro degli Interni, tra l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Presidente di Confindustria Sicilia e i Sigg. Prefetti della Sicilia;

VISTO il Decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 – "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e .ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R.S. 27/6/2019 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.…";

VISTO il D.P.R. del 26/04/2012 n. 38 "Regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 2, commi 2° bis e ter, della legge regionale 30/4/1991, n. 10" e ss.mm.ii., concernente l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Energia;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 5 del 08/01/2013 "Disposizioni applicative connesse all'attuazione della normativa antimafia";

VISTO l'art. 12 della Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 9, con il quale è stato introdotto un canone di produzione, commisurato alla quantità di materiale estratto dai giacimenti minerari di cava;

VISTA la Direttiva dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Dirigente Regionale del Dipartimento Energia, in merito all'applicazione del codice antimafia (D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), trasmessa a quest'Ufficio in data 10/07/2014 prot. n.27552;

VISTO l'art. 36 della legge regionale 22/2/2019, n. 1 rubricato "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";

VISTA la legge regionale 21/5/2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il D.P.R.S 11/03/2021 n. 530/GAB con il quale è stato adottato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2021–2023" ed in particolare l'allegato "C" "Protocollo di legalità", pubblicato sul sito internet istituzionale de Dipartimento regionale dell'energia;

VISTA la Deliberazione n. 253 del 04/09/2025 e il successivo D.P. Reg. n. 3937 del 10/09/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al dott. Carmelo Frittitta, per la durata di anni due;

VISTO il DDG n. 801 del 10.07.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 5 – Distretto Minerario di Caltanissetta – al Dott. Silvio Maria Antonio Gangitano;

VISTO il DDG n. 1274 del 25.06.2026 con il quale è stato prolungato l'incarico di Dirigente del Servizio 5 – Distretto Minerario di Caltanissetta – al Dott. Silvio Maria Antonio Gangitano;

VISTO il provvedimento n. 17/06 del 13/07/2006 con il quale lo scrivente Ufficio ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n.127/80, la ditta individuale Paternò Giuseppe C.f.: PTRGPP50L22Z600P, nato a Las Varillas (Argentina) il 22.7.1950 e residente a Gangi (PA) nella contrada Stagnone pal. C s.n., con sede legale a Gangi (PA) in via Dante n 6, ad esercire la cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno" sita nella contrada omonima del Comune di Sperlinga (EN), ricadente all'interno delle particelle catastali nn. 10, 93 e 123 del foglio di mappa n. 3 del N.C.T. di Sperlinga (EN) con validità di anni 15 (quindici) con superficie di coltivazione di 48.350 mq e volume totale da estrarre pari a 360.450 mc;

VISTO il provvedimento n. 09/15 del 24.09.2015, rilasciato alla Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C. , (P.I. 06360800822), con sede legale a Sperlinga (EN), in contrada Santa Venera s.n. (PEC erdipaternog@pec.it), rappresentata dal Signor Paternò Antonio, nato a Petralia Sottana (PA) il 16.02.1990 e residente a Gangi (Pa) in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 4, con il quale è stata autorizzata a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione n. 17/06 del 13.07.2006 per l'esercizio della cava di calcare denominata convenzionalmente "Barbagianno" sita nella contrada omonima del Comune di Sperlinga (EN);

VISTA l'istanza del 21.12.2020, immessa gli atti di questo Ufficio il 12.01.2021 al prot. n. 875, con la quale la Ditta Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C. (P.I. 06360800822), con sede legale a Sperlinga (EN), in contrada Santa Venera s.n. (PEC *eredipaternog@pec.it*) rappresentata dal signor Paternò Antonio, nato a Petralia Sottana (PA) il 16.02.1990 e residente a Gangi (PA) in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 4, nella qualità, ha chiesto ai sensi dell'ex art 22 della L.R.S. n.127/80 e s.m.i. il rinnovo dell'autorizzazione n. 17/06 del 13.07.2006 per l'esercizio della cava di calcare denominata "Barbagianno" in agro del Comune di Sperlinga (EN), riservandosi di produrre tutta la necessaria documentazione di rito. La medesima istanza è corredata della richiesta, prot. n. 518 del 02.01.2021, con la quale la Società in argomento ha attivato presso l'A.R.T.A. la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.lgs. n.152/06 e s.m.i., per il progetto di rinnovo dell'autorizzazione della cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno" del territorio del Comune di Sperlinga (EN);

VISTA la nota dell' A.R.T.A., prot. n. 2003 del 14.01.2021, di procedibilità dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per il rinnovo dell'autorizzazione della cava in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 1864/GAB del 22.12.2021 dell'A.R.T.A., pervenuto a questo ufficio con nota prot. 43049 del 24.12.2021, con il quale il Dirigente del Servizio 1 dell'A.R.T.A., ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per il rinnovo della cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno" ricadente in area di completamento cod. EN060 nel Piano Regionale delle Cave (2023) e, catastalmente, all'interno delle particelle nn. 10, 93 e 123 del foglio di mappa n. 3 del N.C.T. di Sperlinga (EN);

VISTO il parere prot. n. 2294 del 18.06.2024, richiesto con il D.R.S. n. 1864/GAB del 22.12.2021 dell'A.R.T.A., assunto agli atti di questo Ufficio in data 18.06.2024 prot. n. 20004, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna ha rilasciato il proprio parere favorevole al rinnovo della cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno";

VISTO il parere prot. n. 24901 del 21.03.2023, richiesto con il D.R.S. n. 1864/GAB del 22.12.2021 dell'A.R.T.A., assunto agli atti di questo Ufficio in data 12.04.2023 prot. n. 11837, con il quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna ha rilasciato il proprio Nulla Osta al rinnovo della cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno";

VISTO il D.R.S. n. 2650 del 08.11.2024 -Reg. 07/24 del 30.10.2024, corretto con nota prot.n. 35850 del 14.11.2024 –*errata corrige* in D.R.S. n. 2650 del 08.11.2024 - Reg. 10/24 del 25.10.2024-, con il quale questo Servizio 5 ha concesso ulteriore Proroga Temporanea dell'Efficacia dell'Autorizzazione n.17/06 del 13.07.2006 per anni 2 (due);

VISTA l'istanza del 28.01.2026, assunta gli atti di questo Ufficio al prot. n. 4038 del 04.02.2026, con la quale il signor Paternò Antonio, nato a Petralia Sottana (PA) il 16.02.1990 e residente a Gangi (PA) in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 4, nella qualità di socio accomandatario e rappresentante legale della Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C., P. iva 06360800822, con sede a Sperlinga (EN) in contrada S. Venera s.n., ha chiesto che l'istanza prot. n. 875 del 12.01.2021 presentata ai sensi dell'ex art 22 della L.R.S. n.127/80 e s.m.i., tendente al completamento del progetto di coltivazione assentito con l'autorizzazione n.17/06 del 13.07.2006 per l'esercizio della cava di calcare denominata "Barbagianno" in agro del Comune di Sperlinga (EN), venga istruita ai sensi dell'art.1 della legge 02 aprile 2024 n.6 ;

VISTA la nota distrettuale prot. n.4632 del 09.02.2026 con la quale questo Distretto ha indetto la conferenza dei servizi asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R.S. 21/05/2019, n. 7 per la richiesta dei pareri alle Amministrazioni e agli Enti preposti, ai sensi degli artt. 9 e 22 della legge regionale 09/12/1980, n.127 s.m.i. ed ha comunicato alle Amministrazioni per gli adempimenti di competenza, che la documentazione tecnica è consultabile sul sito del Dipartimento dell'Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS – "Portale Valutazioni Ambientali VIA – VAS", al link: https://si-vvi.regione.sicilia.it – Codice procedura 1220, con la quale la Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C., ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione n.17/06 del 13.07.2006 per il completamento del progetto già assentito della cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno" sita nella omonima contrada del Comune di Sperlinga (EN), ricadente all'interno delle aree dei "Piani Regionali dei Materiali da Cava e Lapidei di Pregio" più precisamente individuata tra le Aree di completamento del P.R.A.E. con codice identificativo EN060;

VISTO il parere prot. n. 850 del 06.03.2026, assunto agli atti di questo Ufficio in pari data ed immesso al prot. n. 8726, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna ha rilasciato il proprio parere favorevole, con condizioni, al rinnovo della cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno";

VISTO il parere del 30.04.2026 prot. n. 16451, con il quale il Servizio 9 -Servizio Geologico e Geofisico- ha confermato il parere prot.n. 15719 del 11.05.2021, ed ha rilasciato il proprio Nulla Osta per il rinnovo della cava di calcare marnoso denominata "Barbagianno";

CONSIDERATO conclusa la conferenza dei servizi asincrona (nota distrettuale prot. n.4632 del 09.02.2026) e che non risultano pervenute a questo Servizio 5 comunicazioni, ovvero motivi ostativi al rilascio del titolo minerario;

PRESO ATTO, inoltre, che, ai sensi della citata legge regionale, la Conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici coinvolti. I termini di efficacia dei pareri, dei nulla osta e degli altri atti di assenso acquisiti decorrono dalla data del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il progetto di coltivazione presentato non modifica la configurazione finale della cava né la realtà fisica preesistente, come previsto dall'autorizzazione n. 17/06 del 13.07.2006;

VISTO il parere reso dall'Area Affari Legali e Contenzioso del Dipartimento Regionale dell'Energia, con nota prot. n. 9882 del 11/03/2025, la quale, tra l'altro, ritiene che i Distretti minerari territorialmente competenti, nel valutare il rilascio di nuovi titoli minerari e di rinnovo di quelli già rilasciati, debbano fare riferimento esclusivamente allo "studio di fattibilità tecnico-economica" presentato a corredo dell'istanza di autorizzazione;

VISTA la nota distrettuale-pec prot. n. 27126 del 23.07.2026 con la quale questo Servizio 5 ha chiesto alla Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C., per il prosieguo dell'istruttoria citata in oggetto, ad integrare presentando la seguente documentazione:

- n.4 copie, firmate in originale della nuova polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in sostituzione o integrazione della polizza fideiussoria vigente n. 114826104 alle stesse condizioni e avente importo di € 10.846,00 (diecimilaottocentoquarantasei/00), ricalcolata come da computo previsto dall'allegato n..8 del progetto con il prezziario regionale aggiornato e valida fino alla scadenza dell'autorizzazione richiesta , avente causale "*Garanzia della sistemazione dei luoghi per recupero ambientale della cava"*. Si comunica, altresì, che il nuovo importo relativo alla garanzia finanziaria dovrà essere aggiornato ai sensi del comma 3° dell'art. 19 bis della L.R. n.127/80 e s.m.i., qualora si ravvisino necessità da parte delle Amministrazioni competenti nel corso e/o al termine degli interventi finalizzati al recupero funzionale paesaggistico, ambientale e agricolo del sito;
- n.2 copie della Planimetria catastale in scala 1:1000 riferita allo stato attuale dei lavori;
- ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di € 180,76 (diconsi centottanta/76)
- n. 2 Marche da bollo da € 16,00;
- dichiarazioni con la quale si autorizza, a chi di competenza, l'accesso ai luoghi per l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale, firmate dalla Società istante e dai proprietari dei terreni;
- dichiarazioni dei tecnici redattori degli elaborati progettuali incaricati dalla Società istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge 190/2012 "di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 5 -Distretto Minerario di Caltanissetta-";
- dichiarazione ai sensi della L.R. 01/19 art 36, comma 1, dei tecnici redattori degli elaborati, "Autocertificazione prevista di avere percepito le spettanze professionali";

VISTA la lettera del 12.09.2026 assunta agli atti di questo Ufficio in data 14.09.2026, ed immessa al prot. n. 32921, con la quale la società Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C., ha trasmesso in ossequio alla distrettuale prot. n. 27126 sopracitata tutti gli elaborati ivi richiesti.

CONSIDERATO che la società Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C., in atti generalizzata, risulta iscritta alla white-list della Prefettura di Enna;

VISTO il rapporto istruttorio Reg. n. 45/26 del 14.10.2026, redatto da un Funzionario di questo Servizio;

VISTO il Patto d'Integrità, allegato al presente Decreto, con cui il Sig. Paternò Antonio, nella qualità, sopra generalizzato è obbligato all'integrale rispetto del relativo Protocollo di Legalità;

VISTI gli atti di quest'Ufficio;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto e considerato, che si possa procedere all'emissione della presente autorizzazione;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m. e della L.R. 21.05.2019 n. 7 e ss.mm.ii.;

FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Art.1 Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 della legge 06 aprile 2024, la **Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C., P. iva 06360800822,** con sede a Sperlinga (EN) in contrada S. Venera s.n., rappresentata dal signor Paternò Antonio, nato a Petralia Sottana (PA) il 16.02.1990 e residente a Gangi (PA) in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 4, nella qualità di socio accomandatario e rappresentante legale, è autorizzata alla rinnovo finalizzato al completamento del progetto di coltivazione assentito con l'autorizzazione n.17/06 del 13.07.2006 per l'esercizio della cava di calcare denominata "Barbagianno" in agro del Comune di Sperlinga (EN), per un periodo di anni 15 (quindici).

Art. 2 L'attività estrattiva dovrà svolgersi esclusivamente all'interno delle particelle catastali nn. 10, 93 e 123 del foglio di mappa n. 3 del N.C.T. di Sperlinga (EN). Detta superficie di coltivazione è individuata sul terreno a mezzo di picchetti numerati disposti in senso antiorario dal numero 1 al n.11 ed è indicata con linea tratteggiata di colore giallo, mentre la superficie di disponibilità è individuata è indicata con linea tratteggiata di colore rosso nella planimetria catastale a scala 1:2.000 allegata alla presente autorizzazione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3 Il programma di utilizzazione del giacimento dovrà svilupparsi secondo quanto indicato negli elaborati progettuali approvati e qualsiasi modifica al predetto programma di coltivazione dovrà essere preventivamente approvata, pena la decadenza della presente autorizzazione.

Art. 4 la polizza fideiussoria n.10050011000042, stipulata alla BENE ASSICURAZIONE S.p.A Agenzia di Gangi (PA) avente importo euro 39.201,00 (trentanovemiladuecentouno/00), avente validità sino al 27 agosto 2032, prima della scadenza la Società esercente, dovrà prorogarla, fino alla data di validità del presente provvedimento, pena la decadenza, inoltre è tenuta ad adeguare l'importo garantito secondo quanto previsto dall'art.19 bis della L.R. 6/2024 e s.m.i. e ogni volta in cui l'Amministrazione ritenga necessario aggiornare l'importo garantito a seguito di nuove norme, variazioni dei parametri economici utilizzati o aggiornamenti dei costi degli interventi di recupero, ripristino ambientale, messa in sicurezza del sito e oneri sulla sicurezza dei lavori e nel corso degli stessi. Il mancato adeguamento della garanzia comporta la sospensione dell'autorizzazione di cava, compresa la decadenza della presente autorizzazione.

Art. 6 La presente autorizzazione viene rilasciata fermi restando tutti gli obblighi e le condizioni di cui al provvedimento autorizzativo Aut. n. 10/07 del 09/08/2007, lo stesso è composto dagli elaborati di seguito riportati.

Art. 7 La presente autorizzazione finalizzata al completamento del progetto di coltivazione viene rilasciata fermi restando tutti gli obblighi e le condizioni previsti nel provvedimento autorizzativo n. 17/06 del 13.07.2006, lo stesso è composto dagli elaborati di seguito riportati:

1. Tav. 1……..Programma utilizzazione ;
2. Tav. 1a……Relazione tecnica integrativa ;
3. Tav. 2a……Stralcio_IGM_1:25.000 ;
4. Tav. 2b……Stralcio CTR 1:10.000;
5. Tav. 3……..Planimetria catastale scala 1:2000 con picchettazione;
6. Tav. 4……..Planimetria scala 1:1000 stato attuale a luglio 2020 ;
7. Tav. 4a……Planimetria scala 1:1000 stato attuale aggiornata ;
8. Tav. 5……..Planimetria scala 1:1000 stato intermedio;
9. Tav. 6……..Planimetria scala 1:1000 stato finale;
10. Tav. 7……..Profili scala 1:1000 ;
11. Tav. 8……..Relazione sullo studio di fattibilità progetto delle opere recupero ambientale;
12. Tav. 8a……Relazione di aggiornamento computo metrico per il recupero ambientale;
13. Tav. 9……..Planimetria scala 1:1000 finale con opere di recupero ambientale;
14. Tav. 10…….Relazione geologica;
15. Tav. 11…….Documentazione fotografica.

Art. 8 Ai fini del calcolo del canone annuo teorico (CAT), da commisurare secondo i criteri stabiliti dall'art. 15, comma 1 quater, della L.R.S. 6/24 si precisa quanto segue:

a) il volume di calcare-marnoso da coltivare è pari a mc. 360.450 ;
b) l'area di coltivazione è di Ha 4.83.50 pari a 48.350 mq ;
c) la produzione media annua è pari a 20.000 mc/a .

Art. 9 La Società esercente, in ragione del presente titolo, è tenuta al pagamento dei canoni previsti dalla normativa di settore, nei tempi e secondo le modalità stabiliti dalla stessa, pena l'applicazione degli effetti previsti, ovvero secondo la procedura di riscossione coatta tramite l'Agenzia delle Entrate.

Art. 10 In caso di grave inadempienza della Società esercente agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel presente Decreto, sarà pronunciata, previa diffida, la decadenza dello stesso, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 della predetta L.R.S. n.127/80, così come modificato dall'art. 6 della L.R.S. n.19/95.

Art. 11 Prima dell'inizio dei lavori, il cartello identificativo della cava deve essere aggiornato con i nuovi dati, con le informazioni di cui all'art. 13 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente Piano Cave, dando comunicazione scritta dell'avvenuto adempimento a questo Distretto Minerario.

Art. 12 In qualunque momento potrà essere disposta la decadenza della presente autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano accertate inadempienze ad obblighi e prescrizioni ed acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità, accettati e sottoscritti con il Patto di Integrità, allegato al presente Decreto.

Art. 13 Il presente Decreto verrà notificato alla Società Eredi di Paternò Giuseppe S.a.s. di Paternò Antonio e C., e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9 sul sito Internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 14 Il presente Decreto è emanato rimanendo salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e sarà inviato alle Amministrazioni alle quali è stata trasmessa l'autorizzazione n.17/06 del 13.07.2006.

Art. 15 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

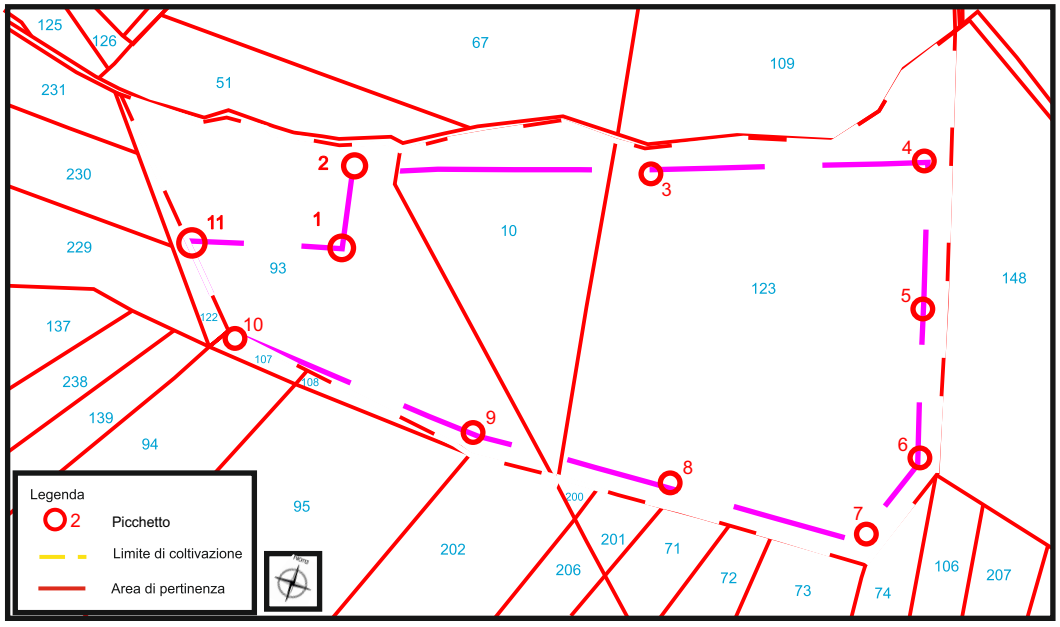
Caltanissetta, lì

SILVIO MARIA ANTONIO
GANGITANO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
[illegible]
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio 5
Dott. Silvio Gangitano

PLANIMETRIA CATASTALE

scala 1:4.000



PICCHETTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	37.783734	14.289155
2	37.784136	14.289028
3	37.784543	14.2906597
4	37.7849922	14.2923248
5	37.7843316	14.29260329
6	37.7837252	14.29285893
7	37.7832628	14.29268008
8	37.7831751	14.291431082
9	37.7830865	14.290205931
10	37.7831796	14.288644517
11	37.783513	14.288257